



TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE DELEGATO

al procedimento di procedura di liquidazione controllata dei beni di Siino Francesco, ha emesso il seguente

DECRETO DI DEFINITIVA FORMAZIONE DEL PASSIVO

EX ART. 273, COMMA 5, CCII

visto il progetto di stato passivo *ex art. 273, comma 1, CCII* predisposto in data 24 febbraio 2023 dal liquidatore della procedura di liquidazione controllata dei beni di Siino Francesco;

rilevato che, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, sono pervenute integrazioni e osservazioni da parte dei creditori Agenzia delle Entrate - Riscossione (cron. n. 2), Condominio di via Risorgimento n. 6 a Capaci (cron. n. 5), dott.ssa Francesca Gagliano (cron. n. 6) e avv. Caterina D'Amato (cron. n. 7);

considerato che, in data 23 marzo 2023, il liquidatore ha quindi predisposto un nuovo progetto di stato passivo (comunicato agli interessati il giorno successivo), nel quale ha argomentato in merito: a) alla fondatezza delle osservazioni proposte da Agenzia delle Entrate - Riscossione, proponendone l'ammissione al passivo per le somme di € 18.398,75 in via privilegiata e di € 12.287,73 in via chirografaria; b) all'accogliibilità soltanto parziale delle osservazioni del Condominio di via Risorgimento n. 6 a Capaci; c) all'infondatezza delle osservazioni formulate dalla dott.ssa Francesca Gagliano e dall'avv. Caterina D'Amato;

rilevato che, con nota datata 11 aprile 2023 (integrata, su invito di questo giudice delegato, in data 20 aprile 2023) il liquidatore, ravvisando la presenza di contestazioni non superabili, ha rimesso gli atti a questo



giudice delegato per la definitiva formazione del passivo ai sensi dell'art. 273, comma 5, CCII;

rilevato pertanto che, in relazione alle n. 7 domande di ammissione al passivo trasmesse al liquidatore, si adottano i seguenti provvedimenti:

1. IFIS NPL INVESTING s.p.a.

Esaminata la domanda con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo della somma di € 899,16 in chirografario (come in domanda).

2. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Esaminate la domanda e le osservazioni con i documenti allegati, anche in via integrativa, e ritenute condivisibili le considerazioni da ultimo svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo delle somme di € 18.398,75 in privilegio e di € 12.287,73 in chirografo.

3. FINO 1 SECURITISATION s.r.l. (e, per essa, la mandataria DOVALUE s.p.a.)

Esaminata la domanda con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo della somma di € 100.423,49 in chirografo (come in domanda).

4. AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (e, per essa, CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a.)

Esaminata la domanda con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al



passivo della somma di € 86.566,17 in privilegio ipotecario (come in domanda).

5. CONDOMINIO DI VIA RISORGIMENTO N. 6, CAPACI (PA)

Esaminate la domanda e le osservazioni con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni da ultimo svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo in chirografo della somma di € 9.959,67 (di cui € 9.834,84 per oneri condominiali ed € 124,83 per interessi legali alla data di apertura della liquidazione), non riconoscendo la chiesta collocazione in privilegio in quanto non specificato e, comunque, non spettante e rigettando l'importo di € 57,91 richiesto per gli oneri condominiali futuri alla luce del disposto dell'art. 277, comma 1, CCII, nonché l'importo richiesto a titolo di interessi moratori sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 10196/2013) e l'importo relativo alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo prodotto, non essendo quest'ultimo opponibile alla procedura in quanto privo dell'attestazione di definitiva esecutività in epoca anteriore all'apertura della liquidazione.

6. DOTT.SSA FRANCESCA GAGLIANO

Esaminate la domanda e le osservazioni con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni da ultimo svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo della somma di € 4.792,26 (oltre I.V.A. come per legge) in privilegio *ex art. 2751 bis, n. 2)*, c.c., rilevando - in aggiunta a quanto già eccepito dal liquidatore - la non pertinenza del richiamo operato dall'istante alla previsione di cui



all'art. 277, comma 2, CCII, giacché la rubrica del tale articolo ("Crediti posteriori") e la formulazione del citato comma 2 (che fa riferimento ai crediti sorti "in occasione o in funzione della liquidazione", anziché - analogamente a quanto disposto dall'art. 6 CCII - a quelli sorti "in funzione della domanda" o "in funzione della presentazione della domanda") inducono a ritenere che la norma in questione non sia applicabile ai compensi dei professionisti che abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

7. AVV. CATERINA D'AMATO

Esaminate la domanda e le osservazioni con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni da ultimo svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo della somma di € 2.388,02 in privilegio *ex art. 2751 bis, n. 2), c.c.*, rilevando - in aggiunta a quanto già eccepito dal liquidatore - la non pertinenza del richiamo operato dall'istante alla previsione di cui all'art. 277, comma 2, CCII, giacché la rubrica del tale articolo ("Crediti posteriori") e la formulazione del citato comma 2 (che fa riferimento ai crediti sorti "in occasione o in funzione della liquidazione", anziché - analogamente a quanto disposto dall'art. 6 CCII - a quelli sorti "in funzione della domanda" o "in funzione della presentazione della domanda") inducono a ritenere che la norma in questione non sia applicabile ai compensi dei professionisti che abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.



Si riporta di seguito lo stato passivo così formato:



CREDITORI	CREDITI INSINUATI		CREDITI AMMESSI	
	Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo
1. IFIS NPL INVESTING s.p.a.		€ 899,16		€ 899,16
2. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo	€ 26.614,01	€ 9.351,37	€ 18.398,75	€ 12.287,73
3. FINO 1 SECURITISATION s.r.l. (e, per essa, DO VALUE s.p.a.)		€ 100.423,49		€ 100.423,49
4. ASSET MANAGEMENT COMPANY (e, per essa, CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a.)	€ 86.566,17		€ 86.566,17 (ipotecario)	
5. Condominio di via Risorgimento n. 6, Capaci (PA)		€ 13.088,63		€ 9.959,67
6. Dott.ssa Gagliano Francesca	€ 4.792,26 (oltre IVA) in prededuzione		€ 4.792,26 (oltre IVA) ex art. 2751 bis n. 2) c.c.	
7. Avv. D'Amato Caterina	€ 2.388,02 in prededuzione		€ 2.388,02 ex art. 2751 bis n. 2) c.c.	

Si comunichi al debitore e al liquidatore, mandando a quest'ultimo per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

Palermo, 21 aprile 2023

IL GIUDICE DELEGATO
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.